



COMUNE DI GENOVA

117 16 0 - DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE - SETTORE PROTEZIONE CIVILE E
VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO

ORDINANZA DEL SINDACO

N. ORD-2022-280 DATA 20/09/2022

**OGGETTO: REVOCA INTERDIZIONE CAUTELATIVA DI AREE ESTERNE, DI CUI
ALL'ORDINANZA SINDACALE N. ORD-2022-94 DEL 07/04/2022, RELATIVA AI
GIARDINI PERTINENZIALI DEGLI APPARTAMENTI SITI IN VIA FEDERICO
DONAVER CIVICO 12 INTERNI 2 E 3 E FASCE LIMITROFE**

20/09/2022	Il Vicesindaco
	[Pietro Piciocchi]



COMUNE DI GENOVA

117 16 0 - DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE - SETTORE PROTEZIONE CIVILE E
VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO
Schema Provvedimento N. 2022-POS-276 del 14/09/2022

ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO: REVOCA INTERDIZIONE CAUTELATIVA DI AREE ESTERNE, DI CUI ALL'ORDINANZA SINDACALE N. ORD-2022-94 DEL 07/04/2022, RELATIVA AI GIARDINI PERTINENZIALI DEGLI APPARTAMENTI SITI IN VIA FEDERICO DONAVER CIVICO 12 INTERNI 2 E 3 E FASCE LIMITROFE

IL SINDACO

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti, contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica.

Premesso che:

- In data 22/03/2022 veniva comunicato a mezzo mail dall'amministratrice del Condominio di Via Federico Donaver civico 12 lo stato di possibile pericolosità del muraglione retrostante l'edificio in parola;

- Via Federico Donaver in tale tratto di interesse risulta strada vicinale ovvero privata aperta al pubblico transito;

- il personale del civico Ufficio Pubblica Incolumità in data 23/03/2022 si recava sui luoghi e, verificata la presenza di lesioni al parapetto in cemento armato presente all'altezza dei giardini privati retrostanti il condominio civico 12 di Via F. Donaver e verificata altresì la possibilità di aggravio della situazione con conseguente rischio per l'incolumità dei fruitori dei giardini privati ed attigue aree esterne dovuto al pericolo di caduta di conci in calcestruzzo su tali aree, individuava un perimetro di sicurezza all'interno del quale veniva disposto il divieto di accesso, stazionamento e transito pedonale, nelle aree esterne costituito da:

- giardini pertinenziali degli appartamenti interni 2 e 3 del civico 12 di Via F. Donaver siti al di sotto del tratto di parapetto pericolante (giardini riportati in Catasto Terreni al Foglio 51, particelle rispettivamente 358 e 365), come da allegato grafico parte integrante del presente provvedimento;

- fascia intermedia sita tra i predetti giardini e la soprastante Via Donaver (fascia riportata in Catasto Terreni al Foglio 51, particella 271), come da allegato grafico parte integrante del presente provvedimento;

- di un tratto del marciapiede e del sedime stradale di Via Donaver, nel tratto corrispondente al parapetto lesionato (in prossimità del palo di Pubblica Illuminazione avente codice P115), mediante transennamento di Pronto Intervento, come da allegato grafico parte integrante del presente provvedimento.

- di tali disposizioni, con Nota prot. n. 111934.U del 23/03/2022 del civico Ufficio Pubblica Incolumità, veniva data comunicazione all'Amministratrice pro-tempore del Condominio di Via F. Donaver civico 12 in qualità di proprietario dell'appartamento int. 3 e della fascia di terreno interposta tra i giardini privati ed il piano stradale, alla proprietaria dell'appartamento int. 2 del predetto condomino.

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n. ORD-2022-94 del 07/04/2022 ad oggetto "Interdizione cautelativa di aree esterne e conseguente divieto di accesso presso giardini pertinenziali agli appartamenti siti in via Federico Donaver civico 12 interni 2 e 3 e fasce limitrofe, per pericolo esterno".

Vista la certificazione, acquisita al prot. 341612.E del 12/09/2022, prodotta del tecnico di fiducia nominato dall'amministratrice condominiale dello stabile di via Federico Donaver civico 12 a seguito della realizzazione degli interventi di manutenzione e rifacimento del tratto di parapetto in stato di dissesto.

Vista la nota prot. n. 343331.I del 12/09/2022 attestante l'avvenuto sopralluogo, da parte del personale dell'Ufficio di Pubblica Incolumità, in pari data con il quale si è constatato l'avvenuta messa in sicurezza e si è quindi verbalmente revocato l'interdizione cautelativa di aree esterne relativa a giardini pertinenziali agli appartamenti siti in via Federico Donaver civico 12 interni 2 e 3 e fasce limitrofe.

Dato atto che del provvedimento di revoca delle misure di chiusura e interdizione è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con nota prot. 343229.U 12/09/2022 e che, ai sensi della medesima disposizione, il presente provvedimento sarà allo stesso notificato.

Acquisito il Visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

DISPONE

la revoca dell'ordine di interdizione cautelativa di aree esterne, di cui all'Ordinanza Sindacale n. Ord-2022-94 del 07/04/2022, relativa ai giardini pertinenziali degli appartamenti siti in via Federico Donaver civico 12 interni 2 e 3 e fasce limitrofe, come già disposto dal civico Ufficio di Pubblica Incolumità in data 12/09/2022.

DISPONE ALTRESÌ

Che il presente provvedimento sia trasmesso:

- alla Direzione Stazione Unica Appaltante - Servizi Generali - Centrale notifiche, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- alla Direzione Corpo Polizia Locale - Settore Protezione Civile e Valorizzazione del Volontariato - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- Comando Polizia Locale - Unita Territoriale Valbisagno ed al Municipio 3 Bassa Val Bisagno per conoscenza;
- alla Direzione Politiche delle Entrate - Ufficio ICI/IMU;

- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni dalla notifica ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica.

Il Vicesindaco
Pietro Piciocchi